

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30 gennaio 2026, n. 1.180 – pubblicata su sito internet del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1180-del-30-gennaio-2026/> e in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03 febbraio 2026 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 – pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02 febbraio 2026 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia.

In particolare, l'Art. 10 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (26 gennaio 2027), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 1.181 del 17 febbraio 2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, recante **ulteriori interventi urgenti** di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.

In particolare, **l'Art. 1 dell'Ordinanza n. 1.181 dispone l'integrazione dell'elenco dei Comuni** accluso all'Allegato I dell'Ordinanza n. 1.180 del 30 gennaio 2026.

Gli elenchi dei territori comunali oggetto di applicazione delle OCDPC sono riportati in allegato alle Ordinanze stesse, disponibili ai seguenti link

- Allegato I all'Ordinanza n. 1.180 del 30 gennaio 2026
<https://www.protezionecivile.gov.it/static/5d46fe34309ea3e146d8cb907554c67e/allegato-oecdpc-n-1180-elenco-comuni.pdf>
- Allegato all'Ordinanza n. 1.181 del 17 febbraio 2026
<https://www.protezionecivile.gov.it/static/91969c72943d43f89d6af0ab42c95d09/allegato-1-oecdpc-n-1181-del-17-febbraio-2026.pdf>

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 31 dicembre 2026**.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116